

ATTO N. DD 756

DEL 24/02/2022

Rep. di struttura DD-SA3 N. 66

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
TUTELA FLORA E FAUNA**

OGGETTO: Approvazione del "Disciplinare per il fototrappolaggio a fini faunistici sul territorio della Città metropolitana di Torino"

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 10 della Legge 11/02/1992 n. 157 e l'art. 7 comma 1) della LR 5/2018 secondo cui ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo pastorale le Province predispongono, articolati per comprensori omogenei, Piani Faunistici Venatori che comportano preventive indagini sulle presenze faunistiche;

Visto l'art. 4 comma 1) della LR 5/2018 ai sensi del quale alle province ed alla Città metropolitana di Torino spettano inoltre le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all'articolo 1, comma 3 della legge 157/1992, gestione che non può prescindere dalla conoscenza di dati di presenza della fauna sul territorio;

Vista la LR 19/2009 art .7.comma 1) secondo cui i soggetti gestori delle aree protette perseguono finalità di tutela delle risorse naturali del territorio, finalità per cui può essere rilevante effettuare indagini sulle consistenze faunistiche;

Premesso che nell'ambito delle attività di pianificazione e gestione faunistica predette è necessario effettuare delle analisi di presenza della fauna selvatica, che, data la vastità del territorio e l'elusività di molte specie, possono essere più efficacemente realizzati con modalità automatizzate tramite dispositivi per riprese foto-videografiche che si attivano al passaggio degli animali ("Foto-videotrappolaggio").

Dato atto che tali modalità di acquisizione delle immagini rendono ipotizzabile, benché accidentale, la registrazione di immagini relative a persone in transito o in sosta nel raggio d'azione della fototrappola, configurandosi con ciò una potenziale attività di raccolta dati personali da trattare ai sensi del GDPR

2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (cosiddetto regolamento privacy).

Ritenuto necessario quindi definire delle modalità di trattamento dei dati accidentalmente acquisiti conforme ai disposti del regolamento europeo vigente;

Vista la proposta di disciplinare elaborata dalla Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora relativa alle attività di fototrappolaggio a fini faunistici sul territorio della Città metropolitana di Torino, finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali incidentalmente raccolti avvenga nel rispetto dei disposti del Regolamento Europeo sulla privacy.

Visti:

- il Regolamento UE 22016/679
- L 157/92
- L 56/2014
- L 114/2014
- D Lgs 267/2000
- LR 23/2015
- LR 19/2009
- LR 5/2018
- Art ,48 dello Statuto metropolitano

DETERMINA

1. di approvare il "Disciplinare per il fototrappolaggio a fini faunistici sul territorio della Città metropolitana di Torino" come da Allegato 1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla base del quale dovranno essere svolte tutte le attività di fototrappolaggio e di trattamento dei dati acquisiti tramite i dispositivi di registrazione;
2. di demandare agli uffici la pubblicazione del predetto disciplinare sulla pagina dedicata alla gestione faunistica del sito istituzionale al fine di dare adeguata informazione alla cittadinanza delle attività di trattamento di dati personali svolte nell'ambito delle attività di fototrappolaggio;
3. di disporre che nei siti di fototrappolaggio sia affissa una informativa sintetica come da Allegato 2 alla presente determinazione;
4. di individuare il personale addetto al trattamento dei dati, per quanto attiene la Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna, nei collaboratori dell'Ufficio tecnico gestionale della predetta FS.



Città metropolitana di Torino

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile
Avverso il presente provvedimento può essere presentato:
a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
a tutela delle posizioni di diritto soggettivo:
- azione innanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria nei previsti termini di prescrizione dei diritti
fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Torino, 24/02/2022

LA DIRIGENTE (TUTELA FLORA E FAUNA)
Firmato digitalmente da Elena Di Bella

DISCIPLINARE PER IL FOTOTRAPOLAGGIO A FINI FAUNISTICI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Art 1. Finalità

Nell'ambito delle attività di pianificazione generale del territorio a fini faunistici prevista dalla L.157/92 per le province nonché per le attività di gestione faunistica effettuate sulla base delle LR 23/2015, 5/2018 e LR 19/2009, è necessario effettuare delle analisi di presenza della fauna selvatica, che, data la vastità del territorio e l'elusività di molte specie, possono essere più efficacemente realizzate con modalità automatizzate tramite dispositivi per riprese foto-videografiche che si attivano al passaggio degli animali ("Foto-videotrappolaggio").

I dispositivi atti alla cattura di immagini e filmati per la verifica della presenza sul territorio di fauna selvatica sono di norma posizionati su fondi agricoli, in aree di alta quota e lontani da centri abitati; le registrazioni non sono continuative nel tempo ma avvengono per brevi periodi.

Tali modalità di acquisizione delle immagini rendono poco probabile la registrazione di persone in transito o in sosta nel raggio d'azione della fototrappola tuttavia non è possibile escludere che persone estranee all'attività, che dovessero trovarsi a transitare incidentalmente nell'area d'azione dei suddetti dispositivi, possano essere riprese e indirettamente identificate, configurandosi con ciò una potenziale attività di raccolta dati personali da trattare ai sensi del GDPR 2016/679.

Il presente Disciplinare è finalizzato a garantire che il trattamento dei dati personali incidentalmente raccolti, effettuato come conseguenza involontaria dell'attivazione di fototrappole collocate da personale dipendente per lo svolgimento di funzioni istituzionali relative alla gestione faunistica, avvenga nel rispetto dei disposti del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 2 Liceità del trattamento

Il trattamento è da ritenersi lecito anche in assenza di consenso della persona il cui dato biometrico è stato accidentalmente registrato, in quanto la registrazione risulta necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, il monitoraggio faunistico, di cui è investito il titolare del trattamento.

Art. 3 Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino, centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (di seguito indicato con "Titolare").

Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la dott.ssa Carla Gatti, i cui dati di contatto sono: corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, e-mail dpo@cittametropolitana.torino.it

Per “personale addetto al trattamento” si intende il personale della Funzione specializzata Tutela Fauna e Flora o della Direzione sistemi naturali o altri soggetti incaricati, individuati mediante atto del Dirigente, in possesso di chiavi di accesso per lo scarico delle immagini acquisite.

Art. 4 Categorie di dati trattati e fonte degli stessi

I dati personali "particolari" eventualmente rilevabili tramite i sistemi di fototrappolaggio riguardano esclusivamente dati biometrici (immagine del volto e/o della figura intera) dei soggetti che transitino nel raggio d'azione del dispositivo, e che potrebbero rivelare l'origine razziale o etnica.

Sono “Categorie interessate” tutti i cittadini che potenzialmente possono transitare nel raggio d'azione del dispositivo di registrazione.

Art. 5 Modalità del trattamento

Nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati i filmati saranno visionati con periodicità almeno settimanale e i dati relativi alla registrazione di dati personali accidentalmente acquisiti saranno eliminati definitivamente dagli archivi in occasione della prima visione delle registrazioni, evitando così qualsiasi trattamento ulteriore. Le riprese video di individui filmati nel raggio d'azione della fotocamera non saranno in ogni caso sottoposte a un trattamento tecnico specifico per identificare le persone riprese salvo che le azioni compiute dal soggetto registrato configurino un illecito amministrativo o penale.

Art. 6 Destinatari della comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati non personali acquisiti con l'attività di foto-videotrappolaggio è autorizzata per fini scientifici e gestionali dalla Città Metropolitana di Torino ad altre PA, ad Enti di ricerca pubblici e privati nazionali ed esteri e nell'ambito della comunicazione istituzionale.

Viceversa, dati personali particolari raccolti saranno distrutti o, qualora dovessero documentare un illecito, saranno trasmessi all'Autorità Giudiziaria.

Tali dati non saranno in alcun caso comunicati a soggetti terzi e non ne sono previsti trasferimenti presso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 7 Periodo di conservazione dei dati personali

Le registrazioni verranno conservate per un tempo massimo di 7 giorni e, successivamente alla visione delle immagini, distrutte qualora non pertinenti alla materia di indagine.

Art . 8 Informativa

Al fine di consentire a chiunque rinvenga una fototrappola sul territorio di essere consapevole della lecita presenza del dispositivo, ogni apparecchio sarà contrassegnato da una targa identificativa della Città Metropolitana.

In aree aperte al pubblico in prossimità dei dispositivi saranno affissi cartelli indicanti la presenza di apparecchi atti al fototrappolaggio, le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento, i diritti degli interessati, le modalità di trattamento e il link che rimanderà al presente disciplinare pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana.

Art 9 Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare regola il monitoraggio faunistico tramite foto-videotrappolaggio attivato sul territorio di Città Metropolitana in tutti i contesti in cui l'Ente abbia competenze in merito alla gestione faunistica.

Art 10 Misure tecniche ed organizzative

Al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati acquisiti, l'installazione e uso delle apparecchiature di foto-videotrappolaggio della Città metropolitana di Torino, nonché il trattamento dei dati, avverrà nel rispetto delle seguenti misure tecniche ed organizzative:

- a) l'installazione sul territorio di dispositivi di fototrappolaggio sarà affidata esclusivamente al personale del Nucleo operativo faunistico della Polizia metropolitana e/o a personale tecnico della Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna e della Direzione Sistemi naturali. I dispositivi, contrassegnati con elementi identificativi della Città Metropolitana di Torino, non saranno generalmente collocati in aree destinate al passaggio di mezzi e persone (sentieri, strade) bensì in aree agricole o boscate, assicurandoli a strutture fisse insistenti in loco (pali, esemplari arborei...) ad altezze idonee per la registrazione del passaggio di animali;
- b) entro 7 giorni dall'installazione il personale addetto al trattamento dei dati acquisiti tramite l'attività di foto-videotrappolaggio si recherà presso il sito di installazione del dispositivo e rimuoverà il supporto su cui sono registrate le immagini sostituendolo con un supporto vergine o in alternativa rimuoverà il dispositivo qualora l'attività sia conclusa;
- c) nel corso della stessa giornata il medesimo personale, autorizzato al trattamento delle immagini, autenticandosi con le propria userid e password su un dispositivo connesso al server dell'Ente visionerà le immagini registrate cancellando immediatamente e in modo permanente eventuali dati personali acquisiti tramite l'attività di foto-videotrappolaggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente riprese e indirettamente identificate o identificabili; le immagini utili alle indagini faunistiche saranno invece salvate in una apposita cartella protetta sul server della Città metropolitana;

d) il personale addetto al trattamento delle immagini è tenuto al segreto d'ufficio e professionale e non è autorizzato a rivelare ad alcuno il contenuto delle immagini visionate, ancorché non archiviate, qualora contenenti dati particolari incidentalmente raccolti;

e) qualora si verifichi una violazione dei dati personali, inerente la distribuzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali registrati, conservati o comunque trattati, il titolare del trattamento dei dati renderà note le fughe di dati all'autorità nazionale entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza se la violazione presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte;

f) in caso di rilevazioni di immagini o video concernenti ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il personale preposto provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità Giudiziaria, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini o video su appositi supporti in un archivio separato da quello contenente le immagini relative alla fauna rilevata dai dispositivi;

g) caso di rilevazioni di immagini o video concernenti ipotesi di illecito amministrativo, il personale preposto provvederà a darne comunicazione ai competenti organi di Polizia per l'irrogazione delle relative sanzioni provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini o video su appositi supporti in un archivio separato da quello contenente le immagini relative alla fauna rilevata dai dispositivi;

Art. 11 Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità.

In particolare, potrà essere esercitato:

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:

- la conferma dell'esistenza dei dati personali;
- l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
- la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; •
- il periodo di conservazione;

b) il diritto di rettifica (art. 16);

c) il diritto alla cancellazione (art. 17);

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

Art 12 Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Art .13 Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

FOTOTRAPPOLAGGIO IN CORSO



TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino, centralino 011 8612111,

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer – DPO) è Carla Gatti, e-mail dpo@cittametropolitana.torino.it

FINALITA' DELLE REGISTRAZIONI

Il fototrappolaggio, ossia lo scatto di fotografie da parte di dispositivi che si attivano al passaggio di un animale nel raggio d'azione dell'apparecchio, è attuato nell'ambito delle attività di gestione faunistica, ricerca e tutela della fauna selvatica.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il personale autorizzato al trattamento visionerà le immagini entro 7 giorni dall'installazione delle fototrappole, rimuovendo il supporto su cui sono registrate le immagini.

Tutte le immagini non pertinenti alle ricerche di natura faunistica o ad altri compiti di interesse pubblico saranno immediatamente distrutte in modo permanente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il Responsabile della Protezione dei Dati presso il Garante per la protezione dei dati personali.

Per ulteriori informazioni consultare l'**informativa completa** sul trattamento dei dati personali presente sul sito Internet della Città metropolitana di Torino all'indirizzo:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/gestione-faunistico-ambientale>

QR CODE